

(BUR20040127)

(5.3.4)

**D.g.r. 8 ottobre 2004 - n. 7/18943****Procedure per il finanziamento e la bonifica di piccoli quantitativi di amianto di cui alla l.r. 29 settembre 2003 n. 17**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 «Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212»;

Vista la l. 27 marzo 1992 n. 257, che all'art. 10 prevede l'adozione da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Visto il d.P.R. 8 agosto 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»;

Vista la d.g.r. n. 4/2490 del 22 settembre 1995 con la quale è stato adottato il «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»;

Vista la l.r. 29 settembre 2003 n. 17 «Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto» che all'art. 2 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto ai Comuni per il risanamento dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto;

Preso atto che il medesimo art. 2 della l.r. sopra citata n. 17/2003 prevede altresì che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente Commissione Consiliare in sede di prima approvazione, approvi il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica e stabilisca:

- i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
- i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- le modalità di erogazione dei contributi e la spesa minima ammissibile;
  - i criteri per l'ammissibilità dei contributi;
- i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento;
  - criteri per l'eventuale revoca dei contributi;

Stabilito che il finanziamento complessivo di €1.000.000,00, stanziato ai sensi dell'art. 9 della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, sarà imputato al capitolo 3.7.2.0.2.256. 1145 del bilancio per l'esercizio 2004, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto che al finanziamento dei contributi ai Comuni possa essere dedicata la cifra di € 900.000,00 per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, che verrà successivamente impegnata e liquidata con decreto dirigenziale, riservando i restanti € 100.000,00 per le azioni informative alla popolazione da parte della amministrazione Regionale;

Visti i documenti predisposti dalla Commissione Interdisciplinare Tecnico-Scientifica istituita con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 22857 del 23 dicembre 2003:

- «Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto» (ali. n. 1);
- «Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto» (ali. n. 2);
- «Criteri, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai Comuni per la bonifica di piccole quantità di amianto» (ali. n. 3);

Valutato che i documenti allegati rispondono pienamente a quanto richiesto all'art. 2 della l.r. 17/2003, e che in essi vengono individuati:

- i termini del bando a cui potranno partecipare le aziende interessate ad effettuare i lavori di bonifica e smaltimento;
  - il piano di lavoro standard, semplificato per le opere di cui trattasi;
  - i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, onde consentire ai Comuni e ai privati cittadini di presentare le relative domande;
- Ritenuto pertanto di approvare i documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto opportuno pubblicare il presente atto, completo dei propri allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Acquisita l'intesa della VI Commissione Consiliare nella seduta del 29 settembre 2004.

Vagliate e assunte come proprie le predette motivazioni; a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare in esecuzione della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, i documenti, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- «Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto» (all. n. 1);

- «Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto» (all. n. 2);

- «Criteri, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai Comuni per la bonifica di piccole quantità di amianto» (all. n. 3);

2. di stabilire che il finanziamento complessivo di €1.000.000,00, stanziato ai sensi dell'art. 9 della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, sarà imputato al capitolo 3.7.2.0.2.256. 1145 del bilancio per l'esercizio 2004, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di stabilire altresì che della somma complessiva di cui sopra, €900.000,00 sono finalizzati al finanziamento, come in premessa, dei contributi ai Comuni per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, che verranno successivamente impegnati e liquidati con decreto dirigenziale, mentre i restanti € 100.000,00 sono riservati alle azioni informative alla popolazione, di cui all'art. 8, comma 3 della l.r. 17/2003 da parte della amministrazione Regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei propri allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Sala

ALLEGATO N. 1

**Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto**

**(art. 2, comma 6, lett. e), della, l.r. 29 settembre 2003, n. 17)**

Per consentire il contenimento dei costi di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto riferiti ai contributi attesi dall'articolo 2 della legge regio-nale 29 settembre 2003, n. 17, viene emesso un bando per individuare le imprese che intendono convenzionarsi per la realizzazione di tale servizio.

Con la dizione «piccoli quantitativi di amianto», conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 17/2003, si intende: **rifiuti o manufatti di cemento-amianto, in quantità inferiore a m2 30 e kg 450 e ubicati ad una altezza dal piano di calpestio inferiore 2 metri.**

L'impresa che intende aderire alla convenzione deve:

a) Rispondere ai seguenti requisiti:

- essere iscritte alla CCIAA (CCIAA) e nella descrizione dell'attività riportata nella visura camerale deve comparire la dizione «bonifica di amianto» o espressione equivalente;

- avere almeno 1 addetto e 1 coordinatore regolarmente assunti o equiparati, in possesso dello specifico patentino regionale per le opere di bonifica da amianto, dotati di certificato di idoneità alla mansione.

b) Sottoscrivere l'impegno a:

- adottare per gli interventi di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, il piano di lavoro di cui al comma 2 di tale articolo;

- praticare un costo complessivo per ogni singolo intervento, limitatamente alle sole operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti o dei manufatti di amianto, non superiore a €450,00 (IVA inclusa), per un numero di interventi presso soggetti diversi, da realizzare in contemporanea o in sequenza, non inferiore a 5 per singolo comune o comuni limitrofi.

Le imprese che intendono aderire alla convenzione devono inoltrare apposita domanda alla o alle ASL nel cui territorio intendono operare.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera di approvazione del presente allegato.

La documentazione da presentare è costituita da un'autocertificazione a firma del titolare dell'impresa in cui:

1. si attesta il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a);

- 2. si sottoscrive l'impegno ad attuare quanto riportato alla precedente lettera b);
- 3. si riporta l'elenco nominativo del personale munito dell'apposito patentino regionale coi relativi estremi;
- 4. si riporta il nominativo del medico competente;
- 5. si allega copia del certificato di iscrizione alla CCIAA.


La ASL, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande:

- 1. verifica l'ammissibilità delle stesse; i criteri per l'ammissibilità sono la rispondenza a quanto riportato alle precedenti lettere a) e b);
- 2. comunica ai comuni del proprio territorio l'elenco delle imprese che hanno aderito alla convenzione;
- 3. comunica alle imprese l'eventuale esclusione dalla convenzione, motivandola.

sito nel comune di ..... Prov. ....  
Via/piazza ..... n. ....

**COMUNICANO**

Ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e dell'articolo 12, comma 5, della legge 257/92 e sotto la propria responsabilità di voler procedere ai lavori di bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto di superficie inferiore a 30 mq (ovvero di peso inferiore a 450 kg) posti ad un'altezza inferiore a cm 200 dal piano di calpestio, come da foto allegata.



Si allega il piano di lavoro per la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto

Il proprietario dell'immobile/terreno  
(Firma per esteso e leggibile)

Il titolare dell'impresa esecutrice  
(Firma per esteso e leggibile)

(Visto dell'amministrazione comunale)

**ALLEGATO N. 2**

**Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto**

(art. 2, comma 2, della l.r. 29 settembre 2003, n. 17)

Il presente documento tecnico concerne il piano di lavoro semplificato da adottare per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 settembre 2003, n.17.

Le principali considerazioni che rendono possibile l'adozione di un piano di lavoro semplificato sono:

- 1. materiale costituito da amianto in «matrice compatta»;
- 2. quantitativo di materiale da movimentare di modesta entità (inferiore a 30 mq e 450 kg);
- 3. materiale posto ad un'altezza da terra inferiore a 2 metri;
- 4. lavori che possono essere effettuati con l'uso di semplici attrezzi manuali.

L'adozione del piano di lavoro semplificato non esime dall'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 34 del d.lgs. 277/91 e dal d.m. 20 agosto 1999, allegato 2, punto 8, cioè dalla notifica preventiva del piano all'ASL competente per territorio.

Anche in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 9, della legge regionale 17/2003, per le verifiche di competenza sugli interventi di bonifica di piccoli quantitativi di amianto, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17/2003, le ASL fanno riferimento al presente documento tecnico.

Il piano di lavoro semplificato è esentato da oneri o tariffe adottati dalle ASL ai sensi della d.g.r. n. 7/16171 del 30 gennaio 2004 («Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali»)

Il piano di lavoro semplificato può eventualmente essere adottato anche per interventi di bonifica non oggetto del contributo regionale, purché l'intervento da realizzare abbia le medesime caratteristiche degli interventi ammessi a beneficiare dello stesso.

Di seguito viene riportato facsimile di presentazione del piano di lavoro per opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto.

**Piano di lavoro semplificato per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti o manufatti contenenti amianto**

(art. 2, comma 2 l.r. 23 settembre 2003, n. 17)

**Al Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro**

ASL .....  
Il/la sottoscritto/a .....  
Titolare della ditta .....  
Con sede in ..... prov. ....  
Via/piazza .....  
Il/la Sig./Sig.ra .....  
Nato/a il..... /..... /.../ .....  
Residente a ..... Via/piazza .....  
In qualità di proprietario del [segnare con una croce l'oggetto della bonifica]  
• terreno • immobile

**1. PIANO DI LAVORO**

**1.1 Oggetto dell'intervento**

L'intervento previsto dal presente piano di lavoro rientra tra quelli per i quali è stata stipulata apposita convenzione in base a quanto previsto dalla legge regionale 23 settembre 2003, n.17.

I manufatti da rimuovere sono materiali contenenti amianto in matrice compatta, costituiti da cemento-amianto, che hanno un'estensione pari a (nota: il quantitativo deve essere inferiore a mq 30 e kg 450): mq ..... e un peso complessivo pari a kg. ....

Il materiale da rimuovere consiste in (barrare le caselle interessate):

**a) Materiale a terra • :**

Intero • ; Parzialmente frantumato •

**A forma di :**

lastre di copertura • canne fumarie o tubazioni •

**Sparpagliato al suolo in :**

prato • giardino • cortile • all'interno di manufatti •

**b) materiale in opera •**, posizionati su strutture la cui al-tezza dal piano di calpestio è inferiore a cm 200 e sono ancorati ad un'orditura secondaria in metallo o in legno.

**1.2 Classificazione del rifiuto (barrare le caselle interessate)**

Il materiale da rimuovere si presenta nella seguente condi-zione di conservazione:

Deteriorato• ; Compatto • ; Frantumato • ; Bordo sbriciolabile per semplice pressione delle dita •

Questo materiale, ai fini dello smaltimento in discarica, è classificato dalla Regione Lombardia come rifiuto speciale non pericoloso, senza necessità di procedere a valutazioni analitiche per la determinazione delle fibre libere (circolare n. 4 SAN/ECOL del 4 febbraio 1993).

*Nota: le lastre anche se deteriorate, frantumate e in alcuni punti*

*è possibile sbriciolare il bordo per semplice pressione delle dita, secondo il metro di classificazione manuale indicato dal d.m. 6 settembre 1994, possono essere classificate tra i materiali compatti e smaltite in discarica come rifiuto speciale non pericoloso.*

**1.3 Accessibilità al materiale contenente amianto**

(barrare le caselle interessate)

Il materiale **posto a terra • / in opera •**, è facilmente ac-cessibile dagli operatori.

**2. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE**

**2.1 Misure che si intende adottare per garantire la sicurez-za di terzi in relazione al rischio amianto**

- 1. Il cantiere sarà allestito con cartelli e nastro segnaletico.
- 2. Saranno individuati un'area ed un percorso riservato al personale autorizzato.
- 3. Porte e finestre adiacenti all'area dell'intervento saranno tenute chiuse durante le operazioni di bonifica.

**2.2 Misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavo-ratori (barrare le caselle interessate)**

Rischio di caduta dall'alto (barrare le caselle interessate)

- Per il materiale a terra, non esiste il rischio •
- Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm 200 dal piano di calpestio, il rischio è minimo •

*Rischio di sfondamento delle lastre (barrare le caselle interessate)*

- Per il materiale a terra non esiste il rischio •
- Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm 200 dal piano di calpestio, il rischio è minimo •

*Opere provvisoriale al fine di ridurre il rischio di infortuni (barrare le caselle interessate)*

- Per il materiale a terra non esiste il rischio •
- Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm 200 dal piano di calpestio, il rischio è minimo •

### 2.3 Misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori Dispositivi di protezione individuale forniti agli addetti

Il personale che eseguirà l'intervento sarà dotato dei seguenti dispositivi di protezione individuali con marcatura CE:

1. Tute in Tyvek con copricapo.
2. Guanti antitaglio.
3. Scarpe antinfortunistiche.
4. Facciali filtranti monouso FFP3 (EN 149:2001).

*Strutture e misure specifiche per l'igiene personale*

Gli addetti indosseranno gli indumenti protettivi nell'area riservata all'interno del cantiere e successivamente accederanno al luogo di lavoro.

Lasciando quest'ultimo, gli addetti entreranno nella zona di svestizione, equipaggiata con un bidone con acqua e un sacco porta rifiuti. Come prima operazione eseguiranno un accurato lavaggio della tuta mediante spugna imbibita di acqua e incapsulante; poi, prima di togliere la mascherina monouso, provvederanno a lavare accuratamente il volto attorno ad essa e di seguito, una volta tolta, laveranno l'intero viso.

### 2.4 Misure preventive e protettive dell'ambiente

Il materiale contenente amianto sarà incapsulato con pro-dotti vinilici che, penetrati nella matrice cementizia, bloccheranno la dispersione di fibre di amianto.

### 2.5 Personale addetto alle operazioni di manipolazione del cemento-amianto

(vedere elenco e schema riassuntivo allegato)

### 2.6 Medico competente

Dr. .... nato a ..... il .....  
 Residente a ..... cap. .... Via/piazza ..... n. ....  
 Telefono .....  
 Fax.....

## 3. TECNICHE LAVORATIVE

### 3.1 Tecniche di incapsulamento e incapsulante utilizzato

L'incapsulante sarà applicato con pompe manuali airless facendolo penetrare su tutta la superficie delle macerie. Per i pezzi di grandi dimensioni e, comunque, per i materiali ancora integri, si eseguirà l'operazione anche nell'intradosso dell'elemento.

Per la copertura si eseguirà il medesimo trattamento sull'e-stradosso della copertura.

L'incapsulante utilizzato sarà: .....

### 3.2 Tecniche per la rimozione dei materiali

*(barrare le caselle interessate)*

• Il materiale a terra sarà movimentato da uno/due operatori, muniti di protezioni individuali. Ogni elemento sarà posizionato su pallet, imballato con polietilene da 200 g/mq e sigillato con nastri adesivi. Per i materiali di piccole dimensioni saranno utilizzate pale e il materiale sarà inserito in Big-Bag.

Nella fase di movimentazione e impacchettamento i materiali saranno costantemente imbibiti con incapsulante.

• Per il materiale in opera, gli operatori rimuoveranno i gruppi di fissaggio delle lastre, poi sfileranno ogni elemento e lo posizioneranno su pallet. Prima di chiudere il pacco con polietilene e nastri adesivi, ogni lastra sarà girata e trattata nell'intradosso, come previsto dal d.m. 6 settembre 1994.

### 3.3 Attrezzature utilizzate per la rimozione e la movimentazione dei materiali

I cumuli sono di piccole dimensioni e si utilizzeranno semplici pale. Anche durante questa operazione gli operatori nebulizzeranno costantemente l'incapsulante.

Per le coperture saranno utilizzati attrezzi manuali, quali pinze a scatto, cacciaviti, chiavi inglesi.

I pacchi confezionati saranno movimentati dalla gru montata sulla motrice adibita al trasporto.

### 3.4 Modalità di imballaggio delle lastre

Le lastre, avendo cura di non romperle, saranno disposte su un bancale di legno, avvolte in teli di polietilene del peso di 200 g/mq e sigillate con nastro adesivo sul quale è già stampata la segnaletica di pericolo prevista dalle vigenti norme.

### 3.5 Modalità di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti

I bancali saranno posti nel cantiere, in un'area riservata e delimitata da cartelli segnaletici, in attesa del conferimento in discarica, che verrà eseguito entro 30 giorni dalla fine dei lavori.

## 4. DITTE INCARICATE DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO

Trasportatore: .....  
 P.I. .... Iscrizione albo smaltitori .....

Ditta incaricata dello smaltimento: .....

P.I. .... Iscrizione albo smaltitori .....

### Discarica di destinazione del rifiuto

Nominativo.....

Ubicazione.....

P.I. ....

Autorizzazioni: Delibera n. .... del .....  
 Rilasciata da: .....  
 Delibera n. .... del .....  
 Rilasciata da: .....

*Firma per esteso e leggibile del titolare dell'impresa*

ALLEGATO N. 3

## Criteria, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni per la bonifica di piccole quantità di amianto

(ari. 2, comma 6, lett. a), b), e), d), f), l.r. 29 settembre 2003, n. 17)

### 1. Criteri per l'ammissione ai contributi

I soggetti che possono richiedere i contributi, in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17/2003, sono unicamente:

- Le persone private
- I proprietari di edifici adibiti ad attività artigianale a conduzione familiare
- I Comuni

Le persone private possono richiedere i contributi solo per manufatti di amianto che siano:

- a. presenti in edificio adibito a civile abitazione o sue pertinenze, di proprietà del soggetto richiedente, purché trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici;
- b. abbandonati su suolo privato di proprietà del soggetto richiedente, purché questi possa dimostrare di averne denunciato la presenza ad una Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia locale, Vigili urbani, Comune, ASL) in data antecedente a quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera della Giunta Regionale che approva i seguenti criteri.

I proprietari di edifici adibiti ad attività artigianali a conduzione familiare possono richiedere i contributi solo per manufatti di amianto presenti nei fabbricati stessi, purché trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici.

Le Amministrazioni Comunali possono richiedere i contributi solo per rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche del proprio territorio, purché abbiano realizzato il censimento delle micro discariche di amianto presenti all'interno del proprio territorio e istituito un catasto dei siti da bonificare.

*In tutti i casi devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni:*

- a. Il materiale da rimuovere sia costituito da cemento-amianto (lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti; tubi per acquedotti o fognature; tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua), e/o elementi contenenti amianto utilizzati in ambito domestico (forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi o condominiale, fioriere).
- b. Il materiale da rimuovere abbia una superficie compless-

siva inferiore a 30 mq e peso complessivo inferiore a 450 kg; tali limiti non possono essere soddisfatti frazionando il materiale da rimuovere.

c. Il materiale da rimuovere si trovi ad un'altezza dal piano di calpestio inferiore a 2 metri.

## 2. Priorità per l'ammissione ai contributi

La graduatoria per l'ammissione ai contributi terrà conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- Rifiuto abbandonato su suolo pubblico.
- Rifiuto abbandonato su suolo privato.
- Manufatto utilizzato come copertura o come parete divisoria con superficie esposta all'ambiente esterno, posto a distanza, in linea d'aria, inferiore o uguale a m 100 da edifici adibiti a civile abitazione (esclusa quella del proprietario del manufatto) o da luoghi aperti al pubblico quali ad esempio giardini pubblici, parchi pubblici, cinema, teatri.
- Manufatto utilizzato come copertura o come parete divisoria con superficie esposta all'ambiente esterno, posto a distanza, in linea d'aria, superiore a m 100 da edifici adibiti a civile abitazione o da luoghi aperti al pubblico quali ad esempio giardini pubblici, parchi pubblici, cinema, teatri.
- Altro manufatto non compreso nei precedenti punti.

## 3. Termini e modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi

I *soggetti privati* interessati devono presentare la domanda per accedere ai contributi al comune nel quale è ubicato l'immobile o l'area con presenza di amianto.

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera che approva i presenti criteri e deve essere costituita dai seguenti documenti:

- Autocertificazione sottoscritta dal soggetto proprietario dell'amianto in cui si attestano:
  - La proprietà dell'edificio/area.
  - La conformità agli strumenti urbanistici.
  - Se ricorre il caso, l'essere titolare di impresa artigianale a conduzione familiare, con indicazione degli estremi dell'iscrizione alla CCLAA.
  - La tipologia di materiale da rimuovere e il suo quantitativo in superficie (mq) e in peso (kg).
  - L'ubicazione del manufatto, con esplicito riferimento alla sua posizione rispetto al piano di calpestio.
  - Se ricorre il caso, di avere denunciato la presenza dei materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorità a cui è stata inoltrata la denuncia e la data della stessa.
  - L'impegno a servirsi per la bonifica di una delle imprese convenzionate.
- Allegati:
  - Una o più fotografie dell'edificio e del manufatto da rimuovere.
  - Se ricorre il caso, copia della denuncia ad una Pubblica Autorità del materiale abbandonato su suolo privato.

Quando un soggetto privato sia proprietario di più di un edificio o area per la quale può essere inoltrata domanda per accedere ai contributi, dovrà inoltrare una domanda per ogni edificio o area.

Non sono ammesse più domande per lo stesso edificio od area.

Nell'allegato 3A è riportato un fac-simile della domanda.

La presentazione della domanda soddisfa anche l'obbligo per il proprietario, stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 17/2003, di comunicare all'ASL competente per territorio la presenza di amianto negli edifici, impianti o luoghi, limitatamente ai materiali oggetto della domanda stessa.

Le Amministrazioni Comunali che intendono accedere ai contributi per la bonifica di rifiuti di amianto abbandonati su suolo pubblico devono:

- censire le micro discariche di amianto presenti all'interno del proprio territorio;
- istituire un catasto dei siti da bonificare;
- comunicare all'ASL competente per territorio i risultati del censimento con la localizzazione dei siti con presenza di amianto, al fine dell'inserimento dei dati nel pubblico registro di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003.

Per le aree da bonificare che abbiano i requisiti di cui al punto 1 e per le quali il comune intenda beneficiare del contributo per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, l'uf-

ficio tecnico comunale predisporrà, entro i medesimi termini previsti per i soggetti privati, apposita documentazione (domanda di contributo contenente la localizzazione dell'area, la tipologia e la quantità di rifiuto da rimuovere, documentazione fotografica).

## 4. Determinazione dell'ammissibilità ai contributi

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande l'amministrazione Comunale:

- verifica l'ammissibilità delle domande pervenute da parte dei soggetti privati, qualora ritenuto necessario anche tramite sopralluogo. Le domande sono ritenute ammissibili se rispettano i criteri riportati nel precedente punto 1;
- notifica per iscritto all'interessato l'inammissibilità della domanda con le motivazioni, segnalando che la documentazione sarà comunque trasmessa all'ASL competente per territorio, per l'inserimento dei dati nel pubblico registro degli edifici, impianti e luoghi con presenza di amianto, di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003;
- inserisce le singole domande pervenute da parte dei soggetti privati ritenute ammissibili in una delle quattro categorie di priorità, da b) a e), riportate al precedente punto 2 e la/e domanda/e predisposta/e dall'ufficio tecnico comunale nella categoria di priorità a) di cui al precedente punto 2.
- trasmette all'ASL competente per territorio le domande ritenute ammissibili suddivise per categoria di priorità, nonché le domande valutate non ammissibili, queste ultime al solo fine dell'inserimento dei dati nel pubblico registro di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003.

La A S L, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dai singoli Comuni (e comunque entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera della Giunta Regionale che approva i presenti criteri) provvede:

- ad inserire i dati relative alle domande di contributo nel pubblico registro di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003;
- a verificare l'ammissibilità delle domande predisposte dagli uffici tecnici comunali, in base ai criteri di cui al precedente punto 1;
- a stilare un elenco delle domande ritenute ammissibili raggruppate per categoria di priorità e, all'interno di ogni categoria, per Comune a trasmettere alla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, U.C. Prevenzione, via Fola 9/11, 20124 Milano l'elenco di cui al precedente punto e). In allegato 3 B è riportato lo schema delle informazioni che devono essere trasmesse.

## 5. Spesa massima ammessa e contributo per ogni singolo intervento

La legge regionale 17/2003 prevede per gli interventi in questione una semplificazione delle procedure, consistente nella:

- presentazione di un piano dei lavori semplificato;
- non presentazione di un piano di sicurezza, trattandosi di lavori non in quota;
- possibilità di raggruppare più interventi, anche al fine di ridurre i costi di trasporto e di smaltimento del materiale rimosso.

Sulla base di quanto sopra esposto la spesa massima ammissibile è stata quantificata in € 450,00 (IVA inclusa) per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto per quantitativi inferiori a 30 mq e 450 kg. Tale somma riguarda unicamente la rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non include l'eventuale costo di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.

Tenuto conto di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17/2003, il contributo massimo erogabile è di € **135,00** (IVA inclusa) per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto per quantitativi inferiori a 30 mq e 450 kg, pari al 30 della spesa massima ammissibile (€450,00 x 0,30 = €135,00).

Le somme saranno erogate in cifra fissa, nei limiti sopra indicati, e non in percentuale rispetto alla spesa effettivamente sostenuta. Tuttavia la somma erogata non potrà in alcun caso essere superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

## 6. Modalità di erogazione dei contributi

I contributi verranno erogati tenendo conto della graduatoria di priorità di cui al precedente punto 2, fino alla capienza della somma di €900.000,00.

